



**PROVINCIA
DI TERAMO**

Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA 3 – AREA TECNICA
EMERGENZE – VIABILITÀ - TRASPORTI - ESPROPRI - URBANISTICA

A mezzo PEC

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

Ai Comuni della provincia di Teramo

c.a. Sindaco

c.a. Responsabile Area Tecnica

LORO SEDI

e, p.c. All'avvocatura provinciale

SEDE

OGGETTO: Area 3 – Lavorazione terreni prospicienti viabilità provinciale.
Regolamento polizia rurale.
Comunicazione.

Questo Servizio evidenzia come, in occasione di precipitazioni atmosferiche, anche di lieve entità, le sedi stradali di competenza di questo Ente vengano invase da materiale terroso, proveniente dai fondi confinanti, anche a causa delle lavorazioni agricole ivi effettuate.

A tal proposito si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 26 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada* (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495):

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m;
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo;
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo;

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio n. 3 del 11/01/2016, ha approvato una proposta di regolamento in materia di Polizia Rurale per i Comuni della Provincia di Teramo che costituisce atto di indirizzo per i Comuni stessi, esaminando il regolamento stesso alle osservazioni pervenute con deliberazione di Consiglio n. 44 del 21/07/2016;

- il Regolamento di cui sopra, da recepire da parte dei singoli Comuni, prevede:

- all'art. 26, comma 1, che "Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità";

-all'art. 27, comma 1, che *“Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole (art. 5), le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale”*;

-all'art. 28, comma 4, che *“I proprietari (o conduttori del fondo), e i frontisti, sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo”*;

-all'art. Art. 39 - Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (Fasce di rispetto) – vengono riportati una serie di accorgimenti atti ad evitare danni derivanti dall'attività agricola alle infrastrutture stradali e, in particolare, al comma 1 si stabilisce che *“In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,50 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi”*;

- diverse Amministrazioni Comunali hanno adottato propri regolamenti di Polizia Rurale, contenenti disposizioni per le lavorazioni dei fondi agricoli e la tutela delle strade.

Premesso quanto sopra, anche a tutela della viabilità pubblica di competenza provinciale, si chiede alle SS.VV. di adottare specifiche disposizioni, attraverso l'approvazione di un proprio regolamento di Polizia Rurale, o l'eventuale modifica dei Regolamenti vigenti o con l'emanazione di specifiche Ordinanze, e di effettuare capillari controlli per la loro applicazione, affinché si mettano in atto gli opportuni accorgimenti, come indicato nella proposta di Regolamento di Polizia Rurale, approvato definitivamente dalla Provincia di Teramo con deliberazione di Consiglio n. 44 del 21/07/2016, che per maggior chiarezza si allega alla presente, affinché non si verifichino immissioni di acque meteoriche e/o di materiale terroso o ghiaioso sulle sedi stradali, con pericolo per la pubblica incolumità.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

La Dirigente f.f.
Ing. Monica Di Mattia

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale